



Roma 15/10/2009

## NOTA OPERATIVA N. 53

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

**Oggetto: D.P.R 16 aprile 2009, n.51.**

**Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del DPR n. 170/2007, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.**

### 1. Premessa

Con D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 - sono stati recepiti l'accordo sindacale ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, contenenti disposizioni che integrano quelle previste dal D.P.R. 170/2007 relative al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006 - 2007.

## **2. Titolo I – FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE**

Il titolo I del decreto in esame, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

### **3. Nuovi stipendi (art.2)**

La decorrenza degli stipendi annui lordi di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, in applicazione dell'art. 15 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 222/2007, viene retrodatata al 1° febbraio 2007, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella A. I predetti valori stipendiali riassorbono gli incrementi attribuiti dall'1/2/2007, ai sensi dell'art.2 del citato D.P.R. 170/2007.

Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nel trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non modifica la base pensionabile di cui alla legge n.177/1976 e successive modificazioni, anche con riferimento all'applicazione dell'art.2, comma 10, della legge 335/1995 e non ha effetti diretti ed indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

### **4. Effetti dei nuovi stipendi (art.3)**

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del decreto in esame hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del D.P.R. n.3/1957, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.

### **5. Indennità pensionabile (art.4)**

La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. n.170/2007, viene retrodatata al 1° febbraio 2007, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella B. Tali importi riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.P.R. 170/2007. Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13 lettera a) del D.lgs. n.503/1992 ma è esclusa dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento di cui all'art.15 della legge n.177/1976.

### **6. Assegno funzionale (art.8)**

A decorrere dal 1° dicembre 2008, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 220/2006, è rideterminato secondo le anzianità e gli importi annui lordi indicati nell'allegata tabella C. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, a decorrere dal 1° dicembre 2008 le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui all' allegata tabella D. Per il compimento delle prescritte anzianità sono valutati il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate e, a decorrere dal 31/12/2008 e a valere dall'anno 2009, quello reso nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie e quello di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale assegno concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13 lettera a) del D.lgs. n.503/1992 ma è escluso

dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento di cui all'art.15 della legge n.177/1976.

#### **7. Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza -NOCS (art.9)**

Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un'indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio nella misura indicata nell'allegata tabella E. Con la stessa decorrenza, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità di cui sopra, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazione ed esercitazioni. Tali indennità concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13 lettera b) del D.lgs. 503/92.

#### **8. Indennità per operatori subacquei (art.10)**

Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al D.P.R. n.146/1975, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nell'allegata tabella F. Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13 lettera b) del D.lgs. 503/92.

#### **9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità. (art.11)**

Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, di cui al comma 2 dell'art.13 del D.P.R. n.164/2002, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente la tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella G allegata alla presente nota operativa. Tale emolumento concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13 lettera b) del D.lgs. 503/92.

#### **10. Indennità di bilinguismo (art.12)**

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, di cui all'art.1 della legge n.1165/1961 e successive modificazioni, corrisposta al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato (con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva), in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua	Incrementi mensili lordi euro	Importi mensili lordi euro
Attestato A	17.20	227.91
Attestato B	14.34	189.94
Attestato C	11.49	151.97
Attestato D	10.32	136.85

Con la decorrenza di cui sopra, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.287/1988, al personale di cui all'art.1 del decreto in esame, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Indennità speciale di seconda lingua	Incrementi mensili lordi euro	Importi mensili lordi Euro
Prima fascia	17.20	227.91
Seconda fascia	14.34	189.94
Terza fascia	11.49	151.97
Quarta fascia	10.32	136.85

Tali indennità concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13 lettera b) del D.lgs. 503/92.

### **11. Congedi straordinari e aspettativa (art.16)**

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Al personale collocato in aspettativa per infermità, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole. Sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa qualora non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni di cui al D.P.R. n. 339/1982 e D.P.R. n. 443 /1992. Qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il 24° mese dalla data del collocamento in aspettativa, non sono ripetibili le somme percepite.

A decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. n.170/2007, fermi restando i limiti di cui all'art. 68, comma 3, e all'art. 70 del D.P.R. n. 3/1957, al personale collocato in aspettativa per infermità, fino alla pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio della lesione o infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da

causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° novembre 2007 (data di entrata in vigore del DPR n. 170/2007), al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della decisione, da parte dei competenti organi, in merito ad eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità, compete il trattamento fisso e continuativo in misura intera. Qualora l'organismo preposto non riconosca la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione, nei confronti dell'interessato verranno recuperate la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e le intere somme corrisposte oltre il diciottesimo mese.

Ai fini del trattamento pensionistico si rappresenta che questo Istituto riconosce utili gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli a retribuzione ridotta sia quelli non retribuiti; a tal fine le Amministrazioni sono tenute al versamento della relativa contribuzione secondo le disposizioni contenute nella Circolare Inpdap n. 13 del 28 maggio 2009.

## **12. Titolo II – FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE**

Il titolo II del decreto in esame si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

### **13. Nuovi stipendi (art.25)**

La decorrenza degli stipendi annui lordi di cui all'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, in applicazione dell'art. 15 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 222/2007, viene retrodatata al 1° febbraio 2007, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella H. I predetti valori stipendiali riassorbono gli incrementi attribuiti dall'1/2/2007, ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. 170/2007.

Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nel trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non modifica la base pensionabile di cui alla legge n. 177/1976 e successive modificazioni, anche con riferimento all'applicazione dell'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995 e non ha effetti diretti ed indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

### **14. Effetti dei nuovi stipendi (art.26)**

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del decreto in esame hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del D.P.R. n.3/1957 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.

### **15. Indennità pensionabile (art.27)**

La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 22, comma 1, del D.P.R. 170/2007, viene retrodatata al 1° febbraio 2007 secondo gli importi indicati nell'allegata tabella I. Tali importi riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'art.22, comma 1, del D.P.R. 170/2007. Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.

13 lettera a) del D.lgs. n. 503/1992 ma è esclusa dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento di cui all'art.15 della legge n. 177/1976

#### **16. Assegno funzionale (art.31)**

A decorrere dal 1° dicembre 2008, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del DPR n. 220/2006, è rideterminato secondo le anzianità e gli importi annui lordi indicati nella tabella L allegata. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, a decorrere dal 1/12/2008, le misure dell'assegno funzionale sono rideterminate negli importi annui lordi di cui alla allegata tabella M. Per il compimento delle prescritte anzianità sono valutati il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate e, a decorrere dal 31/12/2008 e a valere dall'anno 2009, quello di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale assegno concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13 lettera a) del D.lgs. n.503/1992 ma è escluso dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento di cui all'art.15 della legge n.177/1976.

#### **17. Indennità per operatori subacquei (art.33)**

Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al D.P.R. n.146/1975, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nell'allegata tabella F . Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13 lettera b) del D.lgs. 503/92.

#### **18. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (art.34)**

Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, di cui al comma 2 dell'art.52 del D.P.R. n.164/2002, spettante ai brigadieri con un'anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella N allegata alla presente nota operativa. Tale emolumento concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13 lettera b) del D.lgs. 503/92.

#### **19.Indennità di bilinguismo (art.35)**

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, di cui all'art.1 della legge n.1165/1961 e successive modificazioni, corrisposta al personale di cui all'art.24 del decreto in esame, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua	Incrementi mensili lordi euro	Importi mensili lordi euro
Attestato A	17.20	227.91
Attestato B	14.34	189.94
Attestato C	11.49	151.97
Attestato D	10.32	136.85

Con la stessa decorrenza di cui sopra, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.287/1988, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva), in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Indennità speciale di seconda lingua	Incrementi mensili lordi euro	Importi mensili lordi euro
Prima fascia	17.20	227.91
Seconda fascia	14.34	189.94
Terza fascia	11.49	151.97
Quarta fascia	10.32	136.85

Tali indennità concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13 lettera b) del D.lgs 503/92.

## **20. Licenze straordinarie e aspettativa (art.39)**

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Al personale collocato in aspettativa per infermità, fino alla pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole. Sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa qualora non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni di cui all'art.14, comma 5, delle legge n.266/1999. Non sono ripetibili le somme percepite qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il 24° mese dalla data del collocamento in aspettativa.

A decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. n.170/2007, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare, al personale collocato in aspettativa per infermità, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole. Nel caso in cui non venga riconosciuta la

dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° novembre 2007 (data di entrata in vigore del DPR n. 170/2007), al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della decisione, da parte dei competenti organi, in merito ad eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità, compete il trattamento fisso e continuativo in misura intera. Qualora l'organismo preposto non riconosca la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione, nei confronti dell'interessato verranno recuperate la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e le intere somme corrisposte oltre il diciottesimo mese.


Ai fini del trattamento pensionistico si rappresenta che questo Istituto riconosce utili gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli a retribuzione ridotta sia quelli non retributivi; a tal fine le Amministrazioni sono tenute al versamento della relativa contribuzione secondo le disposizioni contenute nella Circolare Inpdap n. 13 del 28 maggio 2009.

\*\*\*\*\*

Si ricorda che ai fini dell'indennità di buonuscita sono utili i seguenti elementi retributivi nella misura maturata alla data di cessazione dal servizio:

- stipendio tabellare (per 13 mensilità);
- R.I.A., ove spettante (per 13 mensilità);
- assegno funzionale, ai sensi dell'art. 6, quinto comma del D.L. n.387/1987, convertito con modificazioni in legge n. 472/1987 (per 13 mensilità).

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Costanzo Gola





**TABELLA A FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE**

<b>Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007</b>	<b>Parametri</b>	<b>Incrementi mensili lordi</b>	<b>Stipendi annui lordi (12 mensilità)</b>
<b>Qualifiche ed equiparate</b>		Euro	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	127,50	24.705,00
Commissario Capo e qualifiche equiparate	144,50	122,83	23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore s.UPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore s.UPS e qualifiche equiparate	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	105,40	20.422,80
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	95,41	18.487,58
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	96,48	18.693,45
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	94,77	18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	91,80	17.787,60
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	88,83	17.211,15
Agente e qualifiche equiparate	101,25	86,06	16.675,88

### TABELLA B INDENNITA' PENSIONABILE

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
<b>Qualifiche ed equiparate</b>	Euro	Euro
Vice Questore aggiunto	13,00	812,70
Commissario Capo	12,70	797,60
Commissario	12,60	790,30
Vice Commissario	12,10	758,30
Ispettore superiore s. UPS	12,30	772,10
Ispettore Capo	11,80	737,30
Ispettore	11,40	714,40
Vice Ispettore	11,00	692,00
Sovrintendente Capo	11,30	711,10
Sovrintendente	10,70	669,20
Vice Sovrintendente	10,60	665,90
Assistente Capo	9,50	598,90
Assistente	8,70	545,30
Agente scelto	8,00	500,30
Agente	12,90	467,90

**TABELLA C****ASSEGNO FUNZIONALE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE**

<b>Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008</b>	<b>17 anni di servizio</b>	<b>27 anni di servizio</b>	<b>32 anni di servizio</b>
<b>Qualifiche</b>	Euro	Euro	Euro
Ispettore superiore sUPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Sovrintendente Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Vice Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Assistente capo	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Agente scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Agente	1.448,40	2.949,83	3.392,30

**TABELLA D****ASSEGNO FUNZIONALE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE**

<b>Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008</b>	<b>17 anni di servizio</b>	<b>27 anni di servizio</b>	<b>32 anni di servizio</b>
<b>Qualifiche</b>	Euro	Euro	Euro
Vice questore aggiunto	3.122,70	5.144,10	5.915,67
Commissario Capo	2.770,90	5.144,10	5.915,67
Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Vice Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51

**TABELLA E****INDENNITA' D' IMPIEGO PER IL PERSONALE DEL NUCLEO OPERATIVO DI SICUREZZA (NOCS)**

<b>Qualifica</b>	<b>Indennità NOCS</b>
Vice Questore aggiunto+25	725,11
Vice Questore aggiunto	669,33
Commissario capo	599,60
Commissario	539,19
Vice Commissario	297,49
Ispettore superiore +29	618,29
Ispettore superiore +25	599,60
Ispettore superiore	539,19
Ispettore Capo +25	539,19
Ispettore Capo	502,00
Ispettore +15	464,81
Ispettore+10	427,63
Ispettore	325,37
Vice Ispettore	278,89
Sovrintendente Capo+25	539,19
Sovrintendente Capo	502,00
Sovrintendente +18	464,81
Sovrintendente +15	427,63
Sovrintendente	325,37
Vice Sovrintendente +10	325,37
Vice Sovrintendente	288,00
Assistente Capo+29	502,00
Assistente Capo+25	464,81
Assistente Capo+17	427,63
Assistente Capo	413,68
Assistente	325,37
Agente scelto	278,89
Agente	216,00

**TABELLA F (art.10 e 33)  
INDENNITA' DI RISCHIO PER SUBACQUEI**

Profondità max raggiunta in immersione (in metri)	Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità in euro per ogni ora di immersione saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
0-12	1,24	1,64	2,48	0,60
13-25	1,64	2,48	3,50	0,82
26-40	2,06	3,50	---	1,02
41-55	3,08	4,54	---	1,24
56-80	5,16	6,18	---	1,44
81-110	6,18	7,22	---	1,64
111-150	---	8,26	---	2,06
151-200	---	9,30	---	2,58
oltre 200	---	10,32	---	3,10

**TABELLA G**  
**EMOLUMENTO AGGIUNTIVO DI POLIZIA**

<b>Qualifica</b>	<b>Emolumento aggiuntivo fisso di polizia euro</b>
Vice Questore aggiunto+25	85,00
Vice Questore aggiunto	80,00
Commissario capo	75,00
Commissario	95,00
Vice Commissario	90,00
Ispettore superiore s.UPS(+29)	75,00
Ispettore superiore s.UPS(+25)	75,00
Ispettore superiore s.UPS	105,00
Ispettore Capo (+25)	100,00
Ispettore Capo	110,00
Ispettore (+15)	110,00
Ispettore(+10)	130,00
Ispettore	150,00
Vice Ispettore	150,00
Sovrintendente Capo(+25)	100,00
Sovrintendente Capo	110,00
Sovrintendente (+18)	110,00
Sovrintendente (+15)	130,00
Sovrintendente	215,00
Vice Sovrintendente (+10)	215,00
Vice Sovrintendente	215,00
Assistente Capo(+29)	105,00
Assistente Capo(+25)	105,00
Assistente Capo(+17)	130,00
Assistente Capo	145,00
Assistente	220,00
Agente scelto	200,00
Agente	220,00

**TABELLA H**  
**FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE**

<b>Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007</b>	<b>Parametro</b>	<b>Incrementi mensili lordi</b>	<b>Stipendi annui lordi (per 12 mensilità)</b>
<b>Gradi</b>		Euro	Euro
Tenente colonnello /maggiore	150,00	127,50	24.705,00
Capitano	144,50	122,83	23.799,15
Tenente	139,00	118,15	22.893,30
Sottotenente	133,25	113,26	21.946,28
Maresciallo aiutante s.UPS «luogotenente» /maresciallo aiutante «luogotenente»	139,00	118,15	22.893,30
Maresciallo aiutante s.UPS/maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	115,18	22.316,85
Maresciallo aiutante s.UPS/maresciallo aiutante	133,00	113,05	21.905,10
Maresciallo capo	128,00	108,80	21.081,60
Maresciallo ordinario	124,00	105,40	20.422,80
Maresciallo	120,75	102,64	19.887,53
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	104,13	20.175,75
Brigadiere capo	120,25	102,21	19.805,18
Brigadiere	116,25	98,81	19.146,38
Vice Brigadiere	112,25	95,41	18.487,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	96,48	18.693,45
Appuntato scelto	111,50	94,77	18.364,05
Appuntato	108,00	91,80	17.787,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	88,83	17.211,15
Carabiniere /Finanziere	101,25	86,06	16.675,88

**TABELLA I INDENNITA' PENSIONABILE**

<b>Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007</b>	<b>Incrementi mensili lordi</b>	<b>Importi mensili lordi</b>
<b>Gradi</b>	Euro	Euro
Tenente Colonnello/ maggiore	13,00	812,70
Capitano	12,70	797,60
Tenente	12,60	790,30
Sottotenente	12,10	758,30
Maresciallo aiut.s.UPS e Maresciallo aiutante	12,30	772,10
Maresciallo Capo	11,80	737,30
Maresciallo Ordinario	11,40	714,40
Maresciallo	11,00	692,00
Brigadiere Capo	11,30	711,10
Brigadiere	10,70	669,20
Vice Brigadiere	10,60	665,90
Appuntato scelto	9,50	598,90
Appuntato	8,70	545,30
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto	8,00	500,30
Carabiniere/Finanziere	12,90	467,90



**TABELLA L****ASSEGNO FUNZIONALE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE**

<b>Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008</b>	<b>17 anni di servizio</b>	<b>27 anni di servizio</b>	<b>32 anni di servizio</b>
<b>Gradi</b>	Euro	Euro	Euro
Maresciallo aiutante s.UPS e maresciallo aiutante	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo ordinario	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Brigadiere capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Vice Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Appuntato scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Appuntato	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Carabiniere /Finanziere	1.448,40	2.949,83	3.392,30

**TABELLA M****ASSEGNO FUNZIONALE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE**

<b>Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008</b>	<b>17 anni di servizio</b>	<b>27 anni di servizio</b>	<b>32 anni di servizio</b>
<b>Gradi</b>	Euro	Euro	Euro
Tenente colonnello	3.122,70	5.144,10	5.915,67
Maggiore	3.122,70	5.144,10	5.915,67
Capitano	2.770,90	5.144,10	5.915,67
Tenente	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Sottotenente	2.153,50	3.231,70	3.716,51

**TABELLA N**  
**EMOLUMENTO AGGIUNTIVO DI POLIZIA**

<b>Grado</b>	<b>Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia Euro</b>
Tenente Colonnello (+25)	85,00
Tenente Colonnello	80,00
Maggiore	80,00
Capitano	75,00
Tenente	95,00
Sottotenente	90,00
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante (+29)	75,00
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante (+25)	75,00
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante	105,00
Maresciallo Capo (+25)	100,00
Maresciallo Capo	110,00
Maresciallo Ordinario (+15)	110,00
Maresciallo Ordinario (+10)	130,00
Maresciallo Ordinario	150,00
Maresciallo	150,00
Brigadiere Capo (+25)	100,00
Brigadiere Capo	110,00
Brigadiere (+18)	110,00
Brigadiere (+15)	130,00
Brigadiere	215,00
Vice Brigadiere (+10)	215,00
Vice Brigadiere	215,00
Appuntato scelto (+29)	105,00
Appuntato scelto (+25)	105,00
Appuntato scelto (+17)	130,00
Appuntato scelto	145,00
Appuntato	220,00
Carabiniere scelto e Finanziere scelto	200,00
Carabiniere e Finanziere	220,00